



Unione dei Comuni

dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas

Bulzi - Chiaramonti – Erula – Laerru – Martis – Nulvi – Osilo - Perfugas – S.M. Coghinas – Sedini - Tergu

Sede legale: Via E. Toti, 20– Perfugas (SS) – C.F. 91035150902

Tel. 079564500 fax 079563156 E mail unione.anglona@tiscali.it - www.unioneanglona.it

SERVIZIO DI IGIENE URBANA AMBIENTALE

GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE DEI COMUNI
DELL'ANGLONA E DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS PER I COMUNI DI -
BULZI - - CHIARAMONTI - - ERULA - - LAERRU - - MARTIS - - NULVI - -
OSILO - - PERFUGAS - - SANTA MARIA COGHINAS - - TERGU -

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO:	ID. DOC.:
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE "ART.26 D. LGS. 09 APRILE 2008, N. 81"	ALL.004
	AGGIORNAMENTO:
	APRILE 2019

PROGETTAZIONE:	VISTO:
UFFICIO TECNICO DELL'UNIONE ANGLONA E BASSA VALLE DEL COGHINAS	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP E AMBIENTE ING. GIOVANNI ANTONIO PISONI

SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>PREMESSA</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</u>	<u>3</u>
<u>3.</u>	<u>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO</u>	<u>5</u>
<u>4.</u>	<u>FINALITA' E GESTIONE DEL DUVRI.....</u>	<u>6</u>
<u>5.</u>	<u>TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI.....</u>	<u>6</u>
<u>6.</u>	<u>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI</u>	<u>7</u>
<u>7.</u>	<u>ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO</u>	<u>7</u>
<u>8.</u>	<u>VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE.....</u>	<u>7</u>
<u>9.</u>	<u>COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE</u>	<u>10</u>
<u>10.</u>	<u>PROCEDURE D'EMERGENZA</u>	<u>11</u>
<u>11.</u>	<u>COSTI DELLA SICUREZZA.....</u>	<u>11</u>
<u>12.</u>	<u>AVVERTENZE FINALI.....</u>	<u>12</u>

1. PREMESSA

Il presente "Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze" è redatto in adempimento all'articolo 26 del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U. Sicurezza) e contiene le informazioni principali per l'Impresa appaltatrice in ordine ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'articolo 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas (delegata dai Comuni di Bulzi - Chiaramonti - Erula - Laerru - Martis - Nulvi - Osilo - Perfugas - S.M. Coghinas - Sedini - Tergu per la gestione integrata del servizio di igiene urbana), pubblica amministrazione committente, l'affidamento dell'appalto di servizio in oggetto impone il compito di porre in essere un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da realizzare un coordinamento con l'operatore economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività richiesta.

A tal fine, "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, compresi i subappaltatori, devono pertanto promuovere la cooperazione ed il coordinamento, ed in particolare:

1. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

In riferimento al presente documento, si definisce "interferenza" ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi o tra dipendenti del Committente e Impresa appaltatrice o tra utenti del servizio e Impresa appaltatrice. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, oltretutto di continuità produttiva.

Nel presente documento sono evidenziate le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi; è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazioni al DUVRI sulla base della propria esperienza senza che questo giustifichi modifiche di adeguamento dei prezzi o dei costi della sicurezza.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, si renda necessario apportare varianti al contratto, si procederà all'aggiornamento del DUVRI.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 26 D.Lgs. 09/04/2008, n.81 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o di opera o di somministrazione (articolo così modificato dal D. Lgs. 03/08/2009, n. 106).

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Fermo restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articolo 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare d'appalto l'affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 03 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente la generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Articolo 28 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81,- Oggetto della valutazione dei rischi (articolo così modificato dall'articolo 16 del D. Lgs. 03/08/2009, n. 106).

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dello 08 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1 bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dallo 01 agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenente:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità,

in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'individuazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Articolo 29 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81,- Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi.

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche in riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

Determinazione n. 3 in data 05 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza LLPP. - Definisce i casi di esclusione del documento e i costi della sicurezza da considerare.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dei servizi contemplati nel presente appalto sono i rifiuti urbani, come definiti all'art.184, comma 2, del Decreto Legislativo 152/2006, prodotti dalle utenze che insistono **NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI BULZI, CHIARAMONTI, ERULA, LAERRU, MARTIS, NULVI, OSILO, PERFUGAS, SANTA MARIA COGHINAS E TERGU**, compresi, quindi, i rifiuti assimilati ai sensi dell'art. 198 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 152/2006. I Comuni suindicati, a norma dell'art. 198 e dell'art. 222 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii (in seguito D.Lgs. n° 152/2006), tramite l'Unione dei Comuni dell'Anglona e della bassa valle del Coghinas, intendono provvedere alla gestione associata e coordinata dei rifiuti urbani, e più in generale delle attività di igiene urbana appresso indicate, mediante appalto.

Fermo restando le condizioni e limiti previsti dalla legge per il conferimento al servizio pubblico, rientrano nel servizio anche i rifiuti di imballaggio di qualunque natura e tipologia prodotti dalle utenze specifiche che insistono nel

territorio dei Comuni associati che quindi dovranno essere serviti da apposito circuito di raccolta organizzato dalla Ditta che risulterà aggiudicataria compensato con il canone di appalto, rimanendo impregiudicato per i singoli utenti non domestici il potersi avvalere delle altre forme stabilite ai sensi dell'art.188 del D.Lgs. 152/2006.

Non sono oggetto di raccolta:

- i rifiuti solidi ospedalieri non assimilati agli urbani;
- i rifiuti solidi prodotti da attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi presenti nel tessuto urbano ma non assimilabili agli urbani ai sensi delle norme vigenti (es. scarti di lavanderia, residui di laboratori di analisi ecc.) e non rientranti nella categoria degli imballaggi;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorate e obsoleti provenienti da utenze non domestiche;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti da chiunque prodotti;
- i rifiuti pericolosi di origine non domestica.

I SERVIZI MINIMI OBBLIGATORI oggetto dell'appalto, da eseguirsi con le modalità meglio specificate caso per caso nel capitolato descrittivo e prestazionale, sono i seguenti:

SERVIZIO N.1 - RACCOLTA FRAZIONE UMIDA ORGANICA – OLI VEGETALI USATI

SERVIZIO N.2 - RACCOLTA FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE INDIFFERENZIATA – ABITI USATI

SERVIZIO N.3 - RACCOLTA FRAZIONE VALORIZZABILE - CARTA/CARTONE

SERVIZIO N.4 - RACCOLTA FRAZIONE VALORIZZABILE - PLASTICA, ALLUMINIO/LATTA

SERVIZIO N.5 - RACCOLTA FRAZIONE VALORIZZABILE - VETRO

SERVIZIO N.6 -RACCOLTA SFALCI E/O POTATURE

SERVIZIO N.7 - RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI E/O FERROSI – ALTRI MATERIALI

SERVIZIO N.8 - RACCOLTA EX RUP - PILE ESAUSTE, FARMACI SCADUTI E RIFIUTI ETICHETTATI «T» E/O «F»

SERVIZIO N.9 – RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI

SERVIZIO N.10 - FORNITURA BUSTE E/O CONTENITORI

SERVIZIO N.11 - GESTIONE ECOCENTRI COMUNALI

SERVIZIO N.12 - INTERVENTI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELL'UTENZA.

4. FINALITA' E GESTIONE DEL DUVRI

Il presente documento, redatto preventivamente alla gara di appalto ai sensi del D. lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, si prefigge l'obiettivo di evidenziare le interferenze connesse con lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento e le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi relativi ed è, pertanto, messo a disposizione dei concorrenti ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'articolo 68 e dell'Allegato XIII (Definizione di talune specifiche tecniche) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento dei servizi e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare nell'espletamento dei servizi e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazioni al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire, sulla base della propria esperienza, la sicurezza del lavoro, senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento ai costi della sicurezza.

5. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Il presente documento indica le misure da adottare per eliminare o, laddove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi interferenti, ovvero i rischi correlati all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

Non sono rischi interferenti quelli propri dell'attività dell'Appaltatore.

A titolo esemplificativo, sono rischi interferenti:

- i rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- quelli esistenti nel luogo di lavoro del committente, laddove è previsto che debba operarvi anche l'appaltatore;
- i rischi derivanti da particolari modalità di esecuzione dei servizi, esplicitamente richieste dal committente, che comportino rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata;

Sono escluse dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte delle fasi lavorative/produttive aziendali, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità della stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

Il presente documento potrà essere oggetto di revisione, in base allo specifico piano di intervento dalla ditta aggiudicataria che comporti modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente, per essere quindi allegato al contratto d'appalto che verrà sottoscritto dalle parti.

6. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nelle schede seguenti sono indicati i soggetti che cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività oggetto dell'appalto ai sensi del d. lgs. 04/09/2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

I soggetti che cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del d. lgs. 04/09/2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, sono il datore di lavoro committente e l'azienda appaltatrice.

STAZIONE APPALTANTE

Dati Identificativi	
Ragione sociale	Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas
Indirizzo	Sede legale: Via E. Toti, 20 – Perfugas (SS) – C.F. 91035150902 - Tel. 079564500 - fax 079563156 - E-mail: ambiente@unionenaglona.it - unione.anglona@tiscali.it Pec: unionecomunianglona@legalmail.it - Sito internet: www.unioneanglona.it
Luoghi di svolgimento del servizio	Comuni di Bulzi - Chiaramonti - Erula - Laerru - Martis - Nulvi - Osilo - Perfugas - S.M. Coghinas - Tergu (Sedini non facente parte dell'associazione)
Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori	
Legale Rappresentante	
Referente del Coordinamento	
RSPP	
RLS	
Medico competente	

IMPRESA APPALTATRICE

Dati Identificativi	
Denominazione e Ragione sociale	
Indirizzo	
Part. IVA e Cod. Fisc.	
Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori	
Legale Rappresentante	
Datore di Lavoro	
Direttore Tecnico	
RSPP	
RLS	
Medico competente	
Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell'appalto	

7. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà presentare il documento unico di valutazione dei rischi DUVRI definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto.

8. VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

Per ciascuna fase di lavoro sulla base delle informazioni raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi e quelle contenute nel capitolato di appalto sono stati analizzati i rischi da interferenze e sono state individuate le relative misure di prevenzione e protezione.

Le informazioni reperite per ogni singola fase riguardano:

- gli specifici luoghi/aree di lavoro;
- i percorsi e i luoghi di transito impiegati per accedervi;

- gli orari e la durata delle attività;
- i veicoli, le macchine, le attrezzature e i materiali utilizzati;
- la presenza contemporanea di personale della Stazione Appaltante e/o di altre imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi nei medesimi luoghi di lavoro.

1) PRINCIPALI RISCHI PRESENTI SUI LUOGHI DI LAVORO

Rischi per la sicurezza

- Rischio di incidente stradale, investimento urto contro ostacoli;
- Rischio di scivolamento, caduta, inciampo;
- Presenza contemporanea di trasporti con sostanze pericolose;
- Rischio rumore;
- Rischio legato alla movimentazione di carichi;

Rischi per la salute

- Rischio di inalazione, contatto cutaneo, ingestione sostanze pericolose (agenti chimici/biologici);

Rischi di tipo organizzativo

- Difficoltà nell'individuare interlocutori per complessità delle mansioni e carenze di controllo da parte del personale dell'Amministrazione nell'area di intervento.

2) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Obblighi dell'Azienda Appaltatrice

L'impresa appaltatrice è vincolata a:

- comunicare al referente per la Stazione Appaltante dell'esecuzione delle attività previste contrattualmente, antecedentemente l'inizio del servizio, l'elenco del personale che opererà presso il territorio dei comuni, al fine di prenderne conoscenza e per rendere cogente l'effettuazione dell'obbligato riconoscimento;
- comunicare al referente per la Stazione Appaltante eventuali variazioni relative al personale che interviene nel servizio;
- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale dell'Amministrazione Comunale;
- adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute nell'esercizio delle attività previste dal contratto, al fine di garantire un servizio a regola d'arte;
- rispettare scrupolosamente le procedure e le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante in relazione ai rischi generali e specifici.

Nel rispetto di quanto sopra:

- la ditta assegnataria è tenuta a fornire al Servizio Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione la "Dichiarazione su misure di prevenzione e protezione della sicurezza e salute dei lavoratori adottate per operare nell'ambito delle Strutture dell'Amministrazione;
- l'impresa assegnataria è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante, tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero verificare nell'esecuzione dei lavori presso gli edifici e le aree indicate nel presente documento ed altri che, successivamente, dovessero essere identificati.

La ditta assegnataria deve inoltre:

- contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con le regolamentazioni vigenti; pertanto dovrà prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose attualmente in vigore;
- rispettare tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo;
- coordinare la propria attività con il Rappresentante dell'amministrazione della Sede/i ove si svolge il lavoro per:
 - o normale attività;
 - o comportamento in caso di emergenza e evacuazione.

Obblighi dei lavoratori dell'Azienda Appaltatrice

Il personale della ditta assegnataria, per poter accedere ed operare nelle aree di pertinenza della Stazione Appaltante:

- deve essere in numero minimo indispensabile;
- deve indossare gli indumenti di lavoro;
- deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento secondo le modalità prescritte art. 18 lettera u) nonché dall'art. 6 comma 1 e 2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123;
- prima dell'inizio dei lavori deve attuare tutte le misure di sicurezza previste dal presente documento nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza;
- attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica di rischio e/o di pericolo;
- nei casi previsti deve indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e con l'ausilio di apposita attrezzatura;
- non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione

3. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore (sedi stradali e aree pubbliche per il transito veicolare e pedonale).
- derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. Le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate.

ATTIVITA' n.1 - SERVIZIO DI RACCOLTA MANUALE

POSSIBILI INTERFERENZE	<p>Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automezzi dell'Amministrazione Comunale e automezzi privati degli utenti pubblici - automezzi della ditta appaltatrice e di altri prestatori d'opera/terzi e utenti pubblici <p>Presenza di pedoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori civici - altri appaltatori/ prestatori d'opera/terzi - utenti pubblici <p>Presenza di ingombri o materiale pericoloso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strumentazione/vetreteria - Reagenti chimici/biologici
EVENTO/DANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Investimento di pedoni - Urti - Caduta materiali - Schiacciamento - Inalazione, contatto cutaneo con sostanze pericolose
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	<p>MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili. Non sostare dietro gli automezzi in manovra e in fermata. - Segnalare e delimitare con appositi cartelli le aree di lavoro. - Evitare di mangiare, bere, fumare, masticare gomme, applicare cosmetici. - Ridurre al minimo la produzione e l'emissione di polveri o fibre dei materiali, utilizzando tecniche e attrezzature idonee. - Le polveri e le fibre depositatesi, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. - Utilizzare sempre indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente sottoporre il personale a sorveglianza sanitaria. <p>MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE AMM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non lasciare materiali ingombranti lungo i normali percorsi pedonali - Non lasciare sostanze o materiali pericolosi incustoditi o accatastati alla rinfusa.

ATTIVITA' n.2 - SERVIZIO DI CARICO/SCARICO DAGLI AUTOMEZZI PRESSO LE AREE ADIBITE

POSSIBILI INTERFERENZE	<p>Presenza di altro personale</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori civici - altri appaltatori/ prestatori d'opera/terzi e utenti pubblici <p>Presenza di pedoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori civici - altri appaltatori/ prestatori d'opera/terzi e utenti pubblici
EVENTO/DANNO	<ul style="list-style-type: none"> - Urti a persone o cose - Caduta di oggetti o materiali
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	<p>MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro, non sostare sulla eventuale corsia di emergenza. - Non ingombrare la via di transito veicolare con attrezzature e materiale di vario genere. - Delimitare eventualmente la zona di carico e scarico merci mediante idonea segnaletica. <p>MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE AMM.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante le operazioni di carico/scarico merci dovrà essere rispettata la segnaletica che delimita l'area di lavoro della ditta.

	MISURE ORGANIZZATIVE - Predisposizione di un'area per sosta automezzi e operazioni di carico/scarico
--	--

ATTIVITA' n.3 - SERVIZIO DI RACCOLTA MECCANIZZATO E/O SPAZZAMENTO

POSSIBILI INTERFERENZE	Presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: - automezzi dell'Amministrazione Comunale e automezzi privati degli utenti pubblici - automezzi della ditta appaltatrice e di altri prestatori d'opera/terzi e utenti pubblici Presenza di pedoni: - lavoratori civili - altri appaltatori/ prestatori d'opera/terzi - utenti pubblici Presenza di personale Amm. Comunale e appaltatori/prestatori d'opera che svolgono la propria attività lavorativa. Presenza di personale cooperante
EVENTO/DANNO	- Investimento di pedoni - Urti - Caduta materiali - Schiacciamento - Inalazione, ingestione contatto cutaneo con sostanze pericolose - Scivolamento, caduta - Intralci/ rischio di inciampo.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE	MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE - Assicurarsi che il materiale non possa cadere dal sistema di trasporto utilizzato. - Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili. Non sostare dietro gli automezzi in manovra e in fermata. - Controllare gli attrezzi e gli utensili prima dell'uso. Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. - Chiedere al Responsabile dell'Amministrazione la rimozione di eventuali sostanze infiammabili/comburenti/esplosive dalle zone di lavoro. - Non ingombrare i passaggi e/o le vie di fuga. - Evitare di mangiare, bere, fumare, masticare gomme, applicare cosmetici. - Ridurre al minimo la produzione e l'emissione di polveri o fibre dei materiali, utilizzando tecniche e attrezzature idonee. - Le polveri e le fibre depositatesi, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. - Utilizzare sempre indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente sottoporre il personale a sorveglianza sanitaria. MISURE COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE AMM. - Non ostacolare la movimentazione dell'apparecchiatura o del materiale. - non lasciare materiali ingombranti lungo i normali percorsi pedonali - Non lasciare sostanze o materiali pericolosi incustoditi o accatastati alla rinfusa.

9. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Non potrà essere iniziata alcuna operazione, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del rappresentante dell'Amministrazione, incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento (Allegato A).

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori. E' inoltre opportuno effettuare un sopralluogo preliminare presso il luogo o i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto allo scopo di verificare le reali condizioni di sicurezza.

Il responsabile dell'appalto e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto e al rappresentante dell'Amministrazione, l'esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del rappresentante dell'Amministrazione.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

10. PROCEDURE D'EMERGENZA

Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze. È necessario che il Datore di Lavoro Committente o il Delegato Rappresentante dell'Unione presso la sede assicurino:

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite);
- le istruzioni per l'evacuazione;
- l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti all'emergenza).

11. COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza, aggiuntivi rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto d'appalto, si valutano nella entità di seguito specificata, trattandosi, quasi per intero, di misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell'impresa appaltatrice.

Tale parte di corrispettivo non è soggetta a ribasso d'asta in sede di gara ed è calcolato come segue.

Descrizione Sintetica	Descrizione estesa	Numero	Prezzo	prezzo totale
Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento	PF.0014.0006.0005 Formazione periodica degli operai in materia di igiene e ... voro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio a corpo 120,75	23,00	2777,25	3225,25
	PF.0014.0006.0001 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione 56,50	8 (una all'anno)	448,00	
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di dispositivi individuali di protezione	PF.0014.0001.0008 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio ... ie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile cadauno 0,38	220,80	83,90	2227,92
	PF.0014.0001.0009 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio ... 05 mm; costo di utilizzo mensile: a) visiera con caschetto Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Visiera ribaltabile con parte ottica in policarbonato, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 200 x 305 mm; costo di utilizzo mensile: a) visiera con caschetto cadauno 3,80	138,00	524,40	
	PF.0014.0001.0011 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio ... arbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile cadauno 0,45	138,00	62,10	
	PF.0014.0001.0013 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio ... a del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore, peso 148 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile cadauno 0,75	220,80	165,60	
	PF.0014.0001.0018 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio ... bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile cadauno 3,42	276,00	943,92	
Segnaletica	PF.0014.0002.0002 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza ... per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: a) altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti cadauno 1,13	220,00	248,60	1584,09
	PF.0014.0002.0005 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartell ... I segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di	35,00	50,75	

acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I cadauno 1,45		
PF.0014.0002.0006 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartell ... I segnale per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I cadauno 2,83	96,00	271,68
PF. PF.0014.0002.0011 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh ... I segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I cadauno 2,43	120,00	291,60
PF.0014.0002.0021 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, p ... n opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. metri 0,47	970,00	455,90
PF.0014.0002.0024 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno ... ra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m cadauno 0,98	96,00	94,08
PF.0014.0002.0029 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ... ositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese cadauno 14,29	12,00	171,48
TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA		7037,26

12.AVVERTENZE FINALI

L'Appaltatore è tenuto a valutare ed attivare tutte le misure necessarie per la protezione dei propri lavoratori e per la protezione dei terzi da eventuali rischi. Il presente documento costituisce parte integrante del contratto d'appalto e ha validità immediata dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto deve essere soggetto a revisione ed aggiornamento.

La sottoscrizione del presente DUVRI non esime l'Appaltatore dalla valutazione dei rischi di cui agli articoli 28, 29 e 30, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, che deve altresì porre in atto le misure di prevenzione e protezione ed il relativo servizio (articoli da 31 a 35), la formazione, l'informazione e l'addestramento degli addetti (articoli 36 e 37) e la sorveglianza sanitaria (articoli da 38 a 42) e resta l'unico responsabile della gestione delle emergenze (articoli da 43 a 46).

ALLEGATO A

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(art.26 comma 2 D.Lgs 81/08)

Committente: Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas

Servizio di: _____
Impresa: _____
Data contratto: _____
Descriz. Lavori _____
Sede dei lavori: _____

Sono convenuti in data: _____

- Il Responsabile Gestione Contratto/ RUP, _____
- Il Rappresentante dell'Amministrazione in loco _____
- Il RSPP/ASPP Amm. _____
- Il Rappresentante dell'Impresa in loco _____
- RSPP dell'Impresa _____

Allo scopo di:

- una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti, allo scopo di cooperare al fine di evitare o, dove non possibile limitare i rischi da interferenza e mettere in atto le necessarie misure preventive e protettive tecniche, organizzative o procedurali;
- allo scopo di coordinare i necessari interventi di prevenzione e protezione, in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08, con riferimento al servizio sopra illustrato;

Preso atto di quanto riportato e condiviso nel DUVRI aggiornato e contestualizzato anche a seguito del sopralluogo congiunto;

si evidenzia quanto segue:

ULTERIORI MISURE ADOTTATE PER RIDURRE I RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE:

ULTERIORI MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE I RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE:

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO IN SICUREZZA DI IMPIANTI, MACCHINARI, APPARECCHIATURE, AMBIENTI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE:

